

Nella causa introdotta da

Gabriel Simon,

dipendente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
con domicilio eletto a Lussemburgo, avenue Pasteur 12,

ricorrente,

assistito dall'avv. Pierre Finceur, del Foro di Arlon (Belgio),

contro

la Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

con domicilio eletto presso la propria sede, rue de la Côte
d'Eich 12, Lussemburgo,

convenuta,

rappresentata dal suo Cancelliere, Signor Albert Van Houtte,
in qualità di agente,

causa avente per oggetto l'annullamento della decisione del
Presidente della Corte di Giustizia in data 21 settembre 1960,
con la quale, in conseguenza della delibera 9 maggio 1959
della Commissione dei Presidenti, è stata revocata al ricorrente
l'indennità di espatrio.

LA CORTE

composta dai signori

N. Catalano (*relatore*), *presidente*,

O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff e R. Rossi, *giudici*,

Avvocato generale : K. Roemer

Cancelliere : H. J. Eversen, *Cancelliere aggiunto*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antecedenti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1. Il ricorrente veniva assunto dalla Corte in qualità di roneotipista con lettera del 9 luglio 1953; da lui controfirmata il 13 luglio 1953. Con decisione della Corte in data 17 luglio 1956 veniva ammesso allo Statuto del personale della Comunità, in qualità di dipendente di ruolo « a sensi dell'art. 2, § 2, dello Statuto ».

L'art. 47, n. 3, di detto Statuto prevede un'indennità di espatrio a favore dei « dipendenti che, prima dell'entrata in servizio, risiedevano stabilmente e da oltre sei mesi in una località sita a più di 25 km. dalla sede ». Questa disposizione ha sostituito l'art. 16 *b* del Regolamento provvisorio del personale, entrato in vigore il 1° luglio 1953, in base al quale l'indennità in questione era concessa ai dipendenti... « i quali negli ultimi tre mesi precedenti la loro assunzione non risiedevano abitualmente a Lussemburgo o entro un raggio di 25 km. da detta città, oppure non vi svolgevano la loro attività lavorativa ».

Il 6 marzo 1958 il ricorrente chiedeva all'Amministrazione della Corte che gli venisse concessa l'indennità di espatrio di cui all'art. 47, n. 3, dello Statuto del personale. A tal fine si dichiarava disposto a comprovare di « risiedere stabilmente da 26 anni in Arlon, città distante da Lussemburgo 26 km. per via ordinaria e 29 km. per ferrovia ».

Con provvedimento 11 marzo 1958 del Presidente della Corte detta indennità veniva concessa al ricorrente con effetto dal 15 marzo 1958 e senza diritto agli arretrati, in quanto l'interessato aveva precisato in un memorandum del 13 marzo 1958 che la sua richiesta riguardava solo l'avvenire.

2. Nella Relazione sul VI° esercizio finanziario il Revisore dei conti — avendo rilevato che l'Alta Autorità, a differenza della Corte di Giustizia, aveva deciso di calcolare in linea d'aria la distanza di cui all'art. 47, n. 3, dello Statuto del personale — richiama l'attenzione delle Istituzioni interessate sulla necessità di eliminare qualsiasi discordanza in questo campo e di adottare un unico criterio di calcolo.

Il 22 gennaio 1959 il Cancelliere della Corte comunicava al Revisore dei conti che, avendo il *Comité des intérêts communs* adottato un'interpretazione comune per l'avvenire, i nuovi dipendenti residenti in Arlon sarebbero stati considerati come residenti a Lussemburgo.

Risolto questo problema di carattere generale, sorgeva la questione se si dovesse continuare a corrispondere l'indennità di espatrio già concessa a determinati dipendenti in base alla distanza calcolata per via ordinaria o per ferrovia. Nella seduta del 20 ottobre 1959, la Commissione dei Presidenti decideva di sottoporre la questione al *Comité des intérêts communs*. Questo esaminava il caso dei due dipendenti della Corte, fra cui il ricorrente, a proposito dei quali il problema era sorto ed il 16 marzo 1960 esprimeva alla Commissione dei Presidenti il parere che « il problema è stato risolto adottando per calcolare la distanza il criterio della linea d'aria, pur rispettando i diritti quesiti dei due interessati ».

A tale effetto, il 25 aprile 1960, il *Comité* decideva di proporre alla Commissione dei Presidenti che l'indennità di espatrio concessa ai due dipendenti « venisse assorbita dalle promozioni e dagli scatti, ma rimanesse acquisita per il passato ».

3. Dopo che la Commissione dei Presidenti ebbe accettato questa proposta nella riunione del 9 maggio 1960, il Cancelliere della Corte comunicò al ricorrente, con lettera dell'8 luglio 1960, le modalità secondo le quali sarebbe stata riassorbita l'indennità di espatrio. In risposta a questa comunicazione, il ricorrente inviava il 22 luglio 1960 una lettera al Presidente della Corte, nella quale contestava la legittimità della decisione adottata nei suoi confronti e si augurava che si potesse giungere ad una soluzione equa.

Con lettera del 21 settembre 1960, il Presidente della Corte confermava al ricorrente la decisione adottata nei suoi confronti dalla Commissione dei Presidenti. La decisione contenuta nella lettera del Presidente della Corte costituisce l'oggetto del presente ricorso, depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1960.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* ha chiesto alla Corte di :

- « — dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- dichiararlo fondato;
- e, conseguentemente, annullare la decisione del Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla soppressione, nei confronti del ricorrente, dell'indennità di espatrio. »

La *convenuta* ha chiesto alla Corte di :

- « — respingere in quanto infondato il ricorso presentato da Gabriel Simon;
- porre a carico del ricorrente stesso le spese di causa da esso incontrate. »

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

1. SULLA RICEVIBILITÀ

La *convenuta* non ha contestato la ricevibilità del ricorso.

2. NEL MERITO

Il *ricorrente* assume che la decisione contenuta nella lettera del Presidente della Corte in data 21 settembre 1960 è illegittima, posto che la delibera 9 maggio 1960 della Commissione dei Presidenti, che essa conferma, è in contrasto con l'art. 62 dello Statuto del personale della Comunità. A sostegno di questa censura il ricorrente assume che l'art. 47, n. 3, dev'essere interpretato nel modo seguente :

Tenendo conto dell'economia generale e dello spirito della norma, la nozione stessa di indennità di espatrio è legata al concetto di tragitto che separa la sede della Comunità dal luogo di residenza del dipendente di questa, tragitto che il dipendente deve percorrere effettivamente per tornare al proprio domicilio o per recarsi al lavoro.

Inoltre, il raffronto fra il tenore dell'art. 47, n° 3 dello Statuto del personale e l'art. 16 *b* del Regolamento provvisorio del personale, vigente prima dell'adozione dello Statuto, mostra che il Regolamento provvisorio considerava come non residenti e perciò aventi diritto all'indennità di espatrio, i dipendenti che non risiedevano « *entro un raggio* » di 25 km. dalla sede, mentre l'art. 47, n. 3 della Statuto considera come non residenti coloro i quali non risiedono « *ad una distanza* » inferiore a 25 km. dalla sede. La soppressione della parola « *raggio* », che si riferisce evidentemente al criterio della distanza in linea d'aria, dimostrerebbe che lo Statuto ha ripudiato questa nozione ed ha invece adottato il criterio della distanza effettivamente percorsa dal dipendente.

Lungi dall'essere un'interpretazione corretta dell'art. 47, n. 3 dello Statuto del personale, la soluzione fatta propria dalla Commissione dei Presidenti falserebbe il contenuto logico di detto articolo. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto la precedente interpretazione della Corte non è mai stata considerata illegittima. Lo stesso Cancelliere ha precisato nella lettera inviata il 22 gennaio 1959 al Revisore dei conti che « il sistema di calcolo della distanza contemplato nell'art. 47, n. 3, non è specificato nello Statuto nè nel Regolamento generale e che, di conseguenza, l'interpretazione data dalla Corte alla distanza legale vale quanto il sistema di calcolo dell'Alta Autorità (cioè quello della linea d'aria).

Oltracciò, il Revisore dei conti, nella Relazione sul VI° esercizio finanziario della Comunità, non ha mai considerato come un'applicazione illegittima dell'art. 47, n. 3, dello Statuto il metodo di calcolo per via ordinaria o per ferrovia seguito a quell'epoca dalla Corte. Egli si è semplicemente limitato a suggerire che venisse adottato per l'avvenire un unico criterio in questo campo.

Dalla circostanza che la soluzione del problema posto dall'art. 47, n. 3 dello Statuto, contenuta nella delibera 9 maggio 1960 della Commissione dei Presidenti, violerebbe il contenuto e la portata di questa disposizione e priverebbe il ricorrente del diritto di percepire l'indennità di espatrio, questi inferisce che detta soluzione costituisce in realtà una modifica od un emendamento dell'articolo in questione. Orbene, a norma dell'art. 62 dello Statuto del personale qualsiasi modifica dello Statuto va fatta dalla Commissione dei Presidenti su proposta di una delle Istituzioni e sentite le altre Istituzioni nonché il Comitato del personale di ciascuna Istituzione e, se del caso, dopo aver raccolto il parere della Commissione del Regolamento generale contemplata nell'art. 46. Poiché nella specie non è stata seguita la procedura prevista in detto articolo, giacché non sono stati raccolti i prescritti pareri, la delibera 9 maggio 1960 della Commissione dei Presidenti — in quanto decisione che modifica lo Statuto — avrebbe violato l'art. 62 sopra menzionato. Di conseguenza, la decisione 21 settembre 1960 del Presidente della Corte sarebbe del pari illegittima, posto che essa è intesa ad applicare al ricorrente un provvedimento — la delibera della Commissione dei Presidenti — incompatibile con l'art. 62 dello Statuto del personale.

La *convenuta* analizza in primo luogo la posizione della Commissione dei Presidenti

- rispetto alla relazione del Revisore dei conti;
- rispetto all'applicazione dello Statuto e del Regolamento generale del personale.

Sul primo punto la *convenuta* osserva che le irregolarità e le difficoltà che possono determinarsi nell'attività contabile e finanziaria della Comunità sono portate dal Revisore dei conti a conoscenza della Commissione dei Presidenti. Il Trattato non stabilisce quale sia l'autorità competente a decidere le questioni sollevate dalla relazione del Revisore dei conti; tuttavia dalla circostanza di dover provvedere all'armonizzazione amministrativa fra le varie Istituzioni, la Commissione ha dedotto di essere il solo organo competente ad accogliere o respingere i rilievi del Revisore dei conti.

Sul secondo punto, la convenuta pone in rilievo che la Commissione ha incaricato le Amministrazioni delle Istituzioni, riunite in seno al *Comité des intérêts communs*, di stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni dello Statuto (e del Regolamento) in caso di divergenze circa l'interpretazione delle disposizioni stesse.

Nella specie questa procedura — conclude la convenuta — è stata osservata nel suo complesso, dato che la Commissione dei Presidenti ha non solo preso atto delle osservazioni del Revisore dei conti a proposito dell'applicazione dell'art. 47, n. 3 dello Statuto, ma ha anche incaricato il *Comité des intérêts communs* di proporre una soluzione unica del problema. Questa soluzione fu fatta propria dalla Commissione dei Presidenti con delibera 9 maggio 1960 e fu comunicata a ciascuna delle Istituzioni che doveva applicarla. Ne consegue che la Commissione dei Presidenti ha adottato la delibera 9 maggio 1960 senza esorbitare dalla sua competenza e che pertanto la decisione del Presidente della Corte del 21 settembre 1960 non può essere considerata illegittima per il solo fatto di essere basata sulla delibera stessa.

La convenuta passa quindi a considerare se la Commissione dei Presidenti, adottando la soluzione contenuta nella delibera 9 maggio 1960, abbia interpretato erroneamente l'art. 47, n. 3 dello Statuto del personale. Essa assume che tale delibera è legittima ed a sostegno deduce che :

a) Per quanto si riferisce all'*economia o allo spirito della norma*, si deve tener conto che l'indennità di espatrio è intesa a costituire un supplemento di retribuzione per i dipendenti la cui entrata in servizio presso la Comunità implica un cambiamento di sistema e di tenore di vita. Sarebbe quindi assurdo pretendere che la nozione di questa indennità sia connessa a quella del tragitto che il dipendente deve effettivamente percorrere per tornare al paese d'origine e ciò tanto più in quanto, a norma dell'art. 9 dello Statuto del personale, i dipendenti hanno l'obbligo di risiedere nel luogo nel quale prestano servizio o nelle immediate vicinanze. L'indennità di espatrio, di cui si parla nell'art. 47, n. 3 dello Statuto, è intesa essenzialmente a consentire al dipendente — il quale, a seguito

della sua entrata in servizio presso la Comunità, ha dovuto abbandonare il suo luogo d'origine e stabilirsi in un luogo diverso — di superare le difficoltà inerenti a tale cambiamento. Ciò spiega del resto perchè il progetto di Statuto del personale C.E.E. e C.E.E.A. abbia sostituito all'espressione « *indemnité de séparation* » quella di « *indemnité de dépaysement* ». L'art. 47, n. 3, si basa perciò sul criterio che il dipendente si è trasferito in un luogo in cui diventa uno straniero, non già sul criterio del tragitto che il dipendente deve effettivamente percorrere ogni giorno per recarsi al lavoro o per rincasare. Di conseguenza, è logico concludere che la distanza legale di 25 km., prevista da detto articolo, dev'essere calcolata in linea d'aria — conclusione questa alla quale sono giunte pure la C.E.E. e la C.E.E.A., le quali hanno concesso l'indennità al personale non residente entro un *raggio* di 70 km. dal centro della città di Bruxelles.

b) Le conclusioni che il ricorrente trae dal confronto fra l'art. 16 *b* del Regolamento provvisorio del personale e l'art. 47, n. 3 dello Statuto del personale non sarebbero fondate. Nello stendere il progetto di Statuto la Commissione dei Presidenti, nella sua 11^a. riunione del 24 marzo 1955, aveva riprodotto il testo di detto art. 16 *b*, nel quale figurava la parola « *raggio* ». Avendole il Presidente dell'Alta Autorità sottoposto un nuovo progetto, la Commissione decise il 12 dicembre 1955 (14^a. riunione) di continuare i suoi lavori sulla base di quest'ultimo il cui art. 47, n. 3, riguardante l'indennità di espatrio, era redatto in modo diverso da quello accolto dalla Commissione nel suo precedente progetto. Non solo la parola « *raggio* » era stata sostituita dalla parola « *ad una distanza non superiore a ... km.* », ma il testo proposto era redatto in forma positiva anzichè in forma negativa. La Commissione ha successivamente completato la disposizione, reintroducendo il principio della stabile residenza per un certo lasso di tempo nonchè il criterio dei 25 km., già contenuto nel suo primo progetto.

Il complesso di queste circostanze dimostrerebbe quindi chiaramente che la Commissione, adottando l'attuale tenore dell'art. 47, n. 3, dello Statuto, non ha affatto inteso discostarsi dai principi e

criteri che essa aveva accolto nel suo primo progetto e che la soppressione della parola « raggio » nel progetto di cui trattasi è dovuta al desiderio di semplificare il testo di detto articolo. La soluzione fatta propria dalla Commissione dei Presidenti deve inoltre essere considerata come un'interpretazione retta e logica dell'art. 47, n. 3, dello Statuto del personale, non già come una modifica di questo.

3. SULL'INCOMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

A prescindere dall'illegittimità della delibera della Commissione dei Presidenti, il ricorrente sostiene inoltre che la decisione del Presidente della Corte del 21 settembre 1960 è viziata in quanto adottata da un'autorità non competente.

Secondo l'art. 16 dello Statuto della Corte di Giustizia, lo Statuto del Personale della Corte è stabilito da quest'ultima. Così, in conformità a detta disposizione, lo Statuto del personale redatto dalla Commissione dei Presidenti è stato adottato dalla Corte di Giustizia con decisione 1° marzo 1956 ed ha avuto effetto dal 1° luglio 1956 (vedi Statuto del personale, *in fine*). Ora, afferma il ricorrente, se questa è stata la procedura seguita per adottare e mandare ad effetto lo Statuto del personale all'interno della Corte di Giustizia, è evidente che la stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita nel caso nostro, trattandosi di adottare e mandare ad effetto per la Corte « una nuova interpretazione » dell'art. 47, n. 3, dello Statuto. Dal momento che, in contrasto con detta procedura, l'interpretazione data a detto articolo dal Comité des intérêts communs e fatta propria dalla Commissione dei Presidenti è stata adottata ed applicata, per quanto riguarda la Corte, con l'impugnata decisione del suo Presidente e non già dalla stessa Corte, detta decisione è illegittima.

La convenuta ribatte a questa censura ricordando che tutte le Istituzioni « hanno dato seguito » alla delibera della Commissione dei Presidenti e che, per quanto riguarda l'applicazione dello Statuto e del Regolamento, la competenza del Presidente della Corte non può essere messa in dubbio, posto che dall'art. 1 b dell'Allegato I allo Statuto del personale risulta che l'applicazione, all'interno

della Corte, dello Statuto e del Regolamento è affidata all'autorità investita del potere di nomina : autorità che, nella specie, è il Presidente della Corte.

4. SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI QUESITI

Il *ricorrente*, dopo aver posto in rilievo che l'atto con il quale gli era stata concessa l'indennità di espatrio era legittimo, in quanto emanava dall'autorità competente e dava una esatta interpretazione all'art. 47, n. 3, dello Statuto, conclude che l'atto stesso aveva fatto sorgere un diritto soggettivo. Ne consegue perciò che, in conformità alle pronunzie della Corte nella causa Algera, il vantaggio acquisito con l'atto in questione non poteva in linea di principio essergli ritolto, posto che, trattandosi di un diritto quesito, la necessità di far salva la fiducia nella stabilità della situazione in tal modo determinatasi prevale sull'interesse dell'Amministrazione la quale vorrebbe ritornare sulle proprie decisioni.

Contro questa tesi, la *convenuta* si limita a ricordare i principi giurisprudenziali posti dalla Corte nella stessa causa Algera. Dopo aver contestato che la decisione in causa possa essere considerata come la « revoca di un atto legittimo », essa rileva che gli antefatti sembrano indicare che la Commissione dei Presidenti ed il Presidente della Corte erano del parere che non si potesse nella specie parlare di diritti quesiti in senso proprio.

All'argomento del *ricorrente* secondo il quale la Corte di Giustizia, adottando lo Statuto del personale ed accettando di corrispondere al ricorrente l'indennità di espatrio, aveva validamente stipulato con quest'ultimo una convenzione tacita che essa non poteva rescindere unilateralmente, la *convenuta* ribatte che la decisione della Corte di Giustizia 11 marzo 1958, con la quale venne concessa al ricorrente l'indennità di espatrio, ha natura di « decisione », non già di « impegno contrattuale ». Essa precisa a tal fine che il rapporto giuridico intercorrente fra essa ed il ricorrente, dopo l'entrata in vigore dello Statuto, è di diritto pubblico e non di natura contrattuale; l'organo pubblico può pertanto modificarlo per esigenze di servizio.

5. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 60, N. 2, DELLO STATUTO DEL PERSONALE

Il *ricorrente* sostiene infine che la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 60, n. 2, dello Statuto del personale, in quanto viola il principio posto da detto articolo, in base al quale « i dipendenti cui per effetto dell'art. 47, n. 3, più non spetta l'indennità di espatrio fruiranno di un'indennità compensativa mensile pari alla differenza fra l'importo che prima percepivano in qualità di non residenti e quello dell'indennità di residenza prevista dall'art. 47, n. 3 ».

La *convenuta* tratta di questo argomento unitamente a quello relativo al carattere contrattuale dell'impegno assunto dalla Corte nel concedere l'indennità di espatrio ed oppone ad esso gli stessi argomenti.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con lettera del 16 gennaio 1961, inviata al Presidente della Ia. Sezione, il *ricorrente* ha chiesto che venissero prodotti « tutti i processi verbali della Commissione dei Presidenti ed ogni altro documento emanante sia dalle altre Istituzioni, sia dalle Commissioni interne, in specie dal *Comité des intérêts communs* e concernenti l'applicazione dell'art. 47, n. 3, dello Statuto del personale ».

Nelle osservazioni depositate il 26 gennaio 1961, la *convenuta* ha affermato, in primo luogo, che un esame minuzioso dei processi verbali delle varie riunioni della Commissione dei Presidenti fra il 24 marzo 1959 ed il 29 marzo 1960 ha dimostrato che, per quanto le risulta, nessuno ha ulteriormente sollevato, dopo il 24 marzo 1959, la questione del calcolo della distanza per l'applicazione dell'indennità di residenza o di espatrio ed in secondo luogo che nessun riferimento all'oggetto del presente litigio essa ha rilevato esaminando i documenti di lavoro sottoposti all'attenzione della Commissione dei Presidenti, concernenti lo Statuto del personale e provenienti dai vari organi consultati.

Infine, pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte quanto alla necessità ed all'opportunità di esibire i documenti richiesti dal ricorrente, la convenuta ha posto in rilievo gli inconvenienti ai quali tale esibizione darebbe luogo.

Nella riunione del 16 febbraio 1961 la Corte, vista la relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, ha stabilito che la causa non necessita di istruttoria.

IN DIRITTO

A — Sulla ricevibilità

Il ricorso è stato presentato nelle forme e nei termini stabiliti dal Trattato e dal Regolamento di procedura della Corte. La ricevibilità non ne è stata contestata dalla convenuta nè da luogo a rilievi d'ufficio.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

B — Nel merito

I

Il ricorrente ha dedotto quattro motivi d'impugnazione :

1. Col primo motivo il ricorrente assume che la Commissione dei Presidenti ha violato l'art. 62 dello Statuto del personale in quanto ha sostituito all'art. 47, n. 3, di detto Statuto una disposizione di portata completamente diversa, senza osservare le formalità stabilite dall'art. 62.

A sostegno della sua tesi il ricorrente afferma che l'art. 47, n. 3, dello Statuto non può essere interpretato nel senso attribuitogli dalla decisione impugnata.

La prima parte di questa censura è priva di fondamento, posto che nulla permette di ritenere che la Commissione dei Presidenti abbia inteso modificare il testo dell'art. 47, n. 3 : essa si è

limitata ad interpretare detto testo. Il fatto che tale interpretazione possa eventualmente essere considerata erronea non permette di concludere che il testo sia stato modificato, bensì potrebbe soltanto implicare la constatazione che detta interpretazione è inesatta. La censura tratta dalla violazione dell'art. 62 va disattesa, senza pregiudizio della questione se l'interpretazione dell'art. 47, n. 3, data dalla Commissione dei Presidenti sia esatta.

2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il Presidente della Corte di Giustizia non era competente ad adottare la decisione impugnata. Questa censura si basa su considerazioni analoghe a quelle della censura precedente, dato che il ricorrente si richiama ancora all'art. 62 per affermare che le modifiche dello Statuto sono di competenza della Corte e non del suo Presidente.

Questa censura va disattesa per le ragioni sopra esposte.

Nella replica il ricorrente equipara una nuova interpretazione ad un nuovo provvedimento. Anche sotto questo aspetto la censura è infondata, giacchè è certo che l'applicazione dell'art. 47, n. 3, era di competenza del Presidente della Corte (anzi, più esattamente, di competenza del Cancelliere, sotto l'autorità del Presidente); non si può quindi negare al Presidente della Corte il potere ed il dovere di interpretare il testo che era chiamato ad applicare, salva restando la possibilità di un controllo, da parte della Corte, circa l'esattezza di tale interpretazione.

3. Col terzo motivo il ricorrente deduce che il Presidente della Corte avrebbe violato un diritto quesito.

La decisione con la quale è stata concessa al ricorrente l'indennità di espatrio non è stata revocata *ex tunc*, ma soltanto modificata per l'avvenire; inoltre questo vantaggio è stato mantenuto *ad personam* fino a quando l'ammontare di detta indennità non sia assorbito dalle successive promozioni e scatti.

L'autorità amministrativa, qualora riconosca che un determinato vantaggio è stato concesso in conseguenza dell'errata interpretazione di un testo, ha il potere di modificare il precedente provvedimento. La revoca per illegittimità — anche se in deter-

minati casi, a cagione dei diritti quesiti, non può avere effetto *ex tunc* — ha sempre effetto *ex nunc*.

Questa censura è perciò infondata.

4. Il ricorrente deduce infine la violazione dell'art. 60, n. 2 dello Statuto del personale, il quale prescrive che venga concessa un'indennità compensativa ai dipendenti « cui per effetto dell'art. 47, n. 3, più non spetta l'indennità di espatrio ».

La Corte osserva che :

a) l'art. 60, n. 2, è una disposizione transitoria la quale si riferiva unicamente alle situazioni in atto prima dell'entrata in vigore dello Statuto e poteva perciò essere applicata esclusivamente per sistemare tali situazioni;

b) quand'anche questa disposizione fosse applicabile nel caso di modifica del solo art. 47, n. 3 (ipotesi da escludersi nella specie), essa non potrebbe trovare applicazione in caso di revoca di un provvedimento emanato per l'applicazione di detto articolo, qualora la revoca sia giustificata dalla constatazione che detto provvedimento era stato adottato in conseguenza di un'errata interpretazione del testo.

Questa censura è perciò infondata.

II

Rimane da esaminare se l'interpretazione dell'art. 47, n. 3, data dalla Commissione dei Presidenti e confermata dal Presidente della Corte sia esatta.

La convenuta assume che il testo di questa disposizione, la quale ha sostituito l'art. 16 *b* del Regolamento provvisorio del personale, era stato proposto dall'Alta Autorità, la quale ha sempre applicato, sia sotto il regime del Regolamento provvisorio, sia sotto il regime dello Statuto, il criterio della linea d'aria. Questa circostanza dimostrerebbe che l'intenzione degli autori della disposizione non era quella di modificare il sistema che risultava chiaramente dal testo precedente e « che la scomparsa della parola

« raggio » non è la conseguenza di una decisione formale, bensì unicamente della semplificazione del testo ».

Tuttavia questo argomento non si basa su alcun documento atto a dimostrare che vada esclusa l'intenzione di modificare il sistema precedentemente introdotto. Al contrario, le differenze di redazione esistenti fra i due testi costituiscono di per sè un argomento atto a far presumere che gli autori della nuova disposizione abbiano avuto l'intenzione di modificare il vecchio criterio, giacchè, fino a prova contraria, si deve presumere che ogni differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad un'interpretazione diversa.

La dizione del vecchio testo non lasciava adito ad alcun dubbio, dato che il termine « raggio » corrisponde esattamente alla nozione di linea d'aria. Viceversa i termini usati dall'art. 47, n. 3, si prestano, in base al loro significato letterale, ad una duplice interpretazione, posto che la distanza può essere misurata sia in linea d'aria, sia per via ordinaria o per ferrovia.

Ciò premesso, se la parola « raggio » fosse stata introdotta in un testo in sostituzione della parola « distanza », la portata della modifica sarebbe stata chiara, giacchè gli autori della nuova disposizione avrebbero manifestamente inteso di scegliere, fra le due interpretazioni rese possibili dal vecchio testo, quella basata sulla nozione di distanza in linea d'aria. Nella specie è avvenuto invece il contrario.

Il fatto stesso di aver sostituito nella specie la parola « raggio » con la parola « distanza » indica manifestamente che gli autori del testo hanno voluto ripudiare la nozione di « linea d'aria » (nozione chiaramente espressa dalla parola « raggio ») ed hanno viceversa inteso adottare la nozione di « percorso » per via ordinaria o per ferrovia.

In assenza di lavori preparatori atti a manifestare chiaramente le intenzioni degli autori della disposizione, la Corte non può basarsi che sulla portata del testo quale è stato adottato ed attribuire ad esso il significato che risulta dalla sua interpretazione letterale e logica.

Infine, l'argomento secondo il quale il criterio di calcolo in linea d'aria è stato costantemente applicato sia sotto il regime del Regolamento provvisorio del personale, sia sotto il regime dello Statuto, perde valore di fronte alla circostanza che la Corte non si è ad esso attenuta quando, ad istanza degli interessati, ha applicato l'art. 47, n. 3.

Va ancora rilevato che il testo dell'art. 47, n. 3, non indica con esattezza il criterio per calcolare la distanza (per via ordinaria; per ferrovia; per la più breve di queste due).

Tuttavia, se la redazione del testo è difettosa, deve ammettersi che nulla impedisce di scegliere in sede d'interpretazione il criterio più ragionevole, cioè quello della distanza minore, sia per via ordinaria, sia per ferrovia, seguendo un percorso normale.

Ciò posto, pur riconoscendo che il tenore dell'art. 47, n. 3, può, a prima vista, prestarsi ad una duplice interpretazione, la Corte deve constatare che l'interpretazione data dalla Commissione dei Presidenti e dal Presidente della Corte non corrisponde alla portata della disposizione stessa.

La decisione con la quale è stato revocato il precedente provvedimento è pertanto illegittima e va annullata.

SPESE

Il ricorrente ha ottenuto vittoria sulle sue conclusioni; vi è luogo quindi, ai sensi dell'art. 69, § 2, del Regolamento della Corte, di porre le spese a carico della parte convenuta.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto l'art. 58 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visti gli artt. 47 n. 3, 60 comma 5° n. 2 e 62 del predetto Statuto;

Visti i protocolli sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A.;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in ispecie l'articolo 69;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce;

1° È annullata la decisione con cui il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha soppresso l'indennità di espatrio concessa al ricorrente.

2° Le spese sono poste a carico della convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 1° giugno 1961.

CATALANO

RIESE

DELVAUX

RUEFF

ROSSI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 1° giugno 1961.

Il cancelliere

H. J. EVERSEN

cancelliere aggiunto

Il Presidente della Ia. Sezione

(i.f. di Presidente della Corte)

N. CATALANO